

## Concorso internazionale di progettazione “Human Technopole: il nuovo HEADQUARTERS”

Data del documento: 14.06.2019

### ELENCO DOMANDE/RISPOSTE > PRIMO GRADO

#### Domanda n. 1 del 31/05/2019

In riferimento alle CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E MOTIVI DI ESCLUSIONE, elencate nel bando di concorso (Paragrafo 4-pagina 7): “Non possono partecipare al Concorso pena l’esclusione, coloro che potrebbero risultare favoriti a causa dell’esecuzione di prestazioni preliminari rilevanti ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella redazione del Bando e dei suoi allegati elaborati da Arexpo con specifico riferimento alla presente procedura o nella realizzazione del Concorso”.

#### **È considerato motivo di esclusione aver predisposto uno dei documenti allegati al Documento di indirizzo alla Progettazione?**

Con riferimento allo specifico quesito formulato, l’art. 4 del bando al punto n. 1, prevede che sia considerato motivo di esclusione aver “partecipato alla stesura del Bando e dei documenti allegati allo stesso, elaborati da Arexpo con specifico riferimento alla presente procedura”. A tal proposito si precisa che, nell’ “Elenco Elaborati Tecnici”, gli unici allegati al Documento di Indirizzo alla Progettazione effettivamente predisposti con riguardo specifico al concorso sono quelli sub n. 1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.6.

Si precisa, inoltre, che per “elaborati da Arexpo” devono intendersi anche i documenti “commissionati” da Arexpo a fornitori terzi. Diversamente, per gli altri allegati al Documento di Indirizzo alla Progettazione, non predisposti od elaborati specificamente per il presente concorso, non trova applicazione la causa di esclusione di cui all’art. 4, punto n.1. Per tali documenti occorre tenere in considerazione le incompatibilità di cui all’art. 4, punto n. 2 del bando dovute a “l’esecuzione di prestazioni preliminari rilevanti ai fini del Concorso”, che saranno oggetto di valutazione in concreto da parte del RUP, successivamente alla seduta pubblica di cui all’art. 16 del bando, unitamente alla verifica dei documenti contenuti nella busta amministrativa, ai fini dell’aggiudicazione del concorso e dell’attribuzione dei premi, come previsto dall’art. 20 del bando. Resta fermo in ogni caso che il RUP, nella medesima sede, provvederà a verificare l’eventuale sussistenza di tutte le cause di incompatibilità ed esclusione di cui all’art. 4, nonché dei conflitti di interesse secondo quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### Domanda n. 2 del 03/06/2019

**Si chiede di voler confermare che ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia pari o superiore a quello dei servizi da affidare.. In attesa di un vostro riscontro, distinti saluti.**

Si conferma che, come specificato dall’ANAC nelle Linee Guida n. 1 e s.m.i., ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la

realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

---

#### **Domanda n. 3 del 04/06/2019**

**Do we understand it right, that we, as a foreign competitor, do not need to have the pec or a certificated Signature for the Forms within the Virtuale A, Primo Grado. We will print, sign, scan and then upload the Forms, for example the DGUE?**

Premesso che, come previsto dall'art. 26 del bando, la lingua ufficiale del concorso è l'italiano e che non si potrà dare seguito ad ulteriori quesiti in lingua straniera se non accompagnati da traduzione in lingua italiana asseverata, si precisa che ai soli fini della registrazione sulla piattaforma Concorrimi, i concorrenti stranieri, ove non siano dotati di posta elettronica certificata (PEC), possono utilizzare la mail ordinaria.

Con riferimento invece alla firma digitale, ai fini della sottoscrizione dei documenti amministrativi, i concorrenti devono disporre di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo appartenente all'elenco pubblico dei certificatori riconosciuti dall'AgID (<http://www.agid.gov.it>), qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. In caso di concorrente stabilito in uno Stato diverso dagli Stati membri UE, di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo certificatore in conformità della normativa vigente nello Stato di residenza, a condizione che vengano indicate le modalità di verifica della validità della firma digitale secondo il sistema adottato dal certificatore.

---

#### **Domanda n. 4 del 04/06/2019**

**Do we understand it right, that we, as a foreign competitor, do not need to have the pec or a certificated Signature for the Forms within the Virtuale A, Primo Grado. We will print, sign, scan and then upload the Forms, for example the DGUE?**

Con riferimento al quesito formulato, vedasi risposta al quesito n. 3 del 4/06/2019.

---

#### **Domanda n. 5 del 04/06/2019**

##### **Art 11 Bando**

**I documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere compilati, sottoscritti digitalmente e caricati sulla piattaforma.**

**Qualora il Capogruppo sia un'azienda di ingegneria estera e' possibile non sottoscriverli digitalmente?**

I documenti di cui all'art. 11, numeri 1), 2) 4) e 5) devono essere compilati, sottoscritti digitalmente e caricati sulla piattaforma.

Si conferma che anche in caso di società di ingegneria estera, che sia capogruppo di un raggruppamento temporaneo, sussiste l'obbligo di sottoscrivere digitalmente i sopra elencati documenti. Specificamente si rinvia alla risposta al quesito n. 3 del 4/06/2019.

---

#### **Domanda n. 6 del 04/06/2019**

##### **Art 11 bando di concorso**

**o, nel caso**

**di partecipanti residenti in un altro Stato, indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che soddisfino formalità e requisiti equivalenti.**

**Cosa si intende esattamente per formalità e requisiti equivalenti? Un 'indirizzo di posta elettronica appartenente alla società' di architettura estera capogruppo e' da ritenersi valido?**

Con riferimento al quesito formulato, vedasi risposta al quesito n. 3 del 4/06/2019.

---

#### **Domanda n. 7 del 05/06/2019**

**In merito ai soggetti ammessi alla partecipazione del concorso, è possibile partecipare con una stabile organizzazione, ovvero branch di società costituita in paese extra EU? Se sì, per la stazione appaltante sono ritenuti validi i requisiti tecnico-economici posseduti della società casa-madre? Se no, quale documentazione è necessario produrre?**

Come specificato dall'art. 3 del bando, sono ammessi alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 46, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ciò posto, si rileva, in linea generale, che è ammessa la partecipazione di un'impresa estera tramite la propria filiale con sede in Italia, a condizione che tale sede secondaria sia stata costituita nel rispetto delle norme del codice civile e che quindi sia a tutti gli effetti di legge qualificabile come "stabile organizzazione" ai sensi e per gli effetti dell'art. 162 del D.p.r. n. 917/1986. In tale ipotesi la società estera partecipa alla gara avvalendosi per tramite della filiale italiana, che costituisce un mero organo di rappresentanza o una estensione in Italia dell'impresa madre, con la conseguenza che possono essere ritenuti validi i requisiti tecnico-economici della società madre.

Diversamente, nel caso in cui il rapporto tra la filiale e la società madre sia di natura diversa o sia stato costituito con forme differenti da quanto sopra esposto, la filiale potrebbe partecipare al concorso utilizzando l'istituto dell'avvalimento o del raggruppamento temporaneo, con le modalità e le forme previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal bando.

Resta fermo in ogni caso che l'avvalimento non può essere ammesso nel caso in cui l'impresa ausiliaria abbia la sede legale in un Paese non aderente all'Accordo sugli Appalti Pubblici né ad altri accordi internazionali che assicurino condizioni di reciprocità concorrenziale agli operatori economici dell'Unione Europea nel settore degli appalti nel Paese di stabilimento dell'ausiliaria.

---

#### **Domanda n. 8 del 05/06/2019**

**Per il secondo grado, è possibile usufruire dell'avvalimento dei requisiti tecnico-economici da parte di una società extra EU?**

Vedasi risposta al quesito n. 7 del 5/6/2019.

---

#### **Domanda n. 9 del 06/06/2019**

**Salve, in riferimento all'articolo 3 "Requisiti di Partecipazione" del presente bando, si chiede conferma del fatto che si possa cambiare la composizione del raggruppamento sia tra prima e seconda fase, sia in fase di aggiudicazione. Ovvero, si chiede conferma del fatto che si possa partecipare al presente concorso senza il possesso dei requisiti richiesti, corrispondendoli solo in fase di aggiudicazione con l'allargamento del raggruppamento tramite l'aggiunta di operatori economici che ne siano in possesso. Corretto?**

Come previsto espressamente dall'art. 3 del bando, la composizione del raggruppamento può essere modificata soltanto tra il primo ed il secondo grado; inoltre eventuali modifiche sono ammesse esclusivamente in senso additivo.

Non è consentita, quindi, la modificazione del raggruppamento temporaneo in fase di aggiudicazione. Restano salvi i casi previsti dall'art. 48, commi 17, 18 e 19, D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa, inoltre, che ai fini della partecipazione al primo grado, i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263/2016 e all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; con riferimento invece ai requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti dall'art. 3 del bando ai fini dell'affidamento dei successivi livelli della progettazione, gli stessi dovranno essere posseduti al momento della presentazione della documentazione amministrativa di secondo grado.

---

#### **Domanda n. 10 del 06/06/2019**

**Salve, lo strumento dell'avvalimento non è citato nel presente bando. Vuol dire che non è possibile utilizzarlo, oppure, che è possibile avvalersi dei requisiti manchevoli anche successivamente al concorso in fase di aggiudicazione dell'incarico?**

E' consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento, con le forme, le modalità e le condizioni previste dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tuttavia, come precisato nella risposta al quesito n. 9, il ricorso a tale istituto al fine di integrare i requisiti capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti dall'art. 3 del bando ai fini dell'affidamento dei successivi livelli della progettazione, è consentito soltanto entro il termine di presentazione della documentazione amministrativa di secondo grado. Non è permesso, quindi, integrare i requisiti mancanti in fase successiva all'aggiudicazione del concorso.

---

#### **Domanda n. 11 del 06/06/2019**

**1. Si chiede di confermare che l'importo previsto per il vincitore del concorso corrisponde a € 600.000 di premio (rif. Bando di Concorso pag. 18) oltre alla parcella per i progetti definitivo ed esecutivo scontata del 30% (rif. Schema di Contratto punto 3.1), par a 0,7 x € 5.048.026 (rif. Bando di Concorso pag. 6).**

**2. Si chiede come debba essere formulata la dichiarazione circa il rispetto dei vincoli e regole del DIP da fornire in Fase 1 (rif. Bando di Concorso pag. 9, punto 10.1.a.iii. Considerata l'anonimità del Concorso si chiede altresì conferma che tale dichiarazione debba essere in carta libera e non firmata.**

**3. Si chiede di confermare che i numeri massimi di pagine indicati a pag 9 e 10 del Bando di Concorso per le diverse relazioni da fornire nelle due fasi di concorso sia in effetti un massimo e non un numero indicativo suggerito come indicato a pag 4 del English summary ("... suggested total of .....", "... preferably non exceeding ....." .**

**4. Con riferimento al punto 4.2 del Bando di Concorso Si chiede se sia ammessa la partecipazione allo stesso in veste di mandatari, mandanti, subappaltatori o consulenti di soggetti che abbiano partecipato alla stesura del Masterplan di MIND e/o ai progetti di rifunionalizzazione degli edifici presenti sul Campus.**

**5. Considerata la centralità funzionale del nuovo edificio rispetto all'insieme del Campus e la richiesta di applicazione di**

**concetti progettuali avanzati di Smart Building si chiede quale ipotesi di collegamento funzionale sia richiesta da un punto di vista impiantistico fra il nuovo edificio e gli altri edifici del campus ai fini della gestione del complesso (Centrale BMS di quartiere) e dove possano essere reperite informazioni sui sistemi attualmente presenti negli edifici esistenti e previsti.**

1. Si conferma.

2. Secondo quanto riportato nel Bando (Capitolo II, art. 10, comma 1), la relazione di verifica del rispetto delle invarianti, che include la verifica del rispetto dei vincoli e delle regole indicati nel Documento di Indirizzo alla Progettazione, è parte integrante della relazione tecnico-illustrativa e non dovrà contenere né codici né elementi riconoscitivi, così come previsto per tutti gli elaborati di concorso.

3. I numeri di pagine delle relazioni riportati nel Bando (Capitolo II, art. 10 e art. 12) sono da intendersi indicativi e sufficienti per illustrare in modo sintetico ed esaustivo i contenuti richiesti. Si rammenta in ogni caso che l'English Summary costituisce un mero documento di cortesia e che in caso di difformità dello stesso con i documenti di gara in italiano, prevalgono sempre ed in ogni caso i contenuti dei predetti documenti.

4. L'art. 4, punto n. 2, del bando sancisce l'esclusione dalla gara di "coloro che potrebbero risultare favoriti a causa dell'esecuzione di prestazioni preliminari rilevanti ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella redazione del Bando e dei suoi allegati elaborati da Arexpo con specifico riferimento alla presente procedura o nella realizzazione del Concorso". Pertanto, fermo restando che ai concorrenti è rimessa ogni opportuna valutazione circa la partecipazione al concorso, come già evidenziato nella risposta al quesito n. 1 pubblicata in data 07.06.2019, si precisa che situazioni come quella prospettata nel quesito saranno oggetto di valutazione in concreto da parte del RUP, successivamente alla seduta pubblica di cui all'art. 16 del bando, unitamente alla verifica dei documenti contenuti nella busta amministrativa, ai fini dell'aggiudicazione del concorso e dell'attribuzione dei premi, come previsto dall'art. 20 del bando. Resta fermo in ogni caso che il RUP, nella medesima sede, provvederà a verificare l'eventuale sussistenza di tutte le ulteriori cause di incompatibilità ed esclusione di cui all'art. 4, nonché dei conflitti di interesse secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Si precisa che le ipotesi di collegamento funzionale fra il nuovo edificio e gli edifici esistenti, richiamate nel quesito, sono demandate alle proposte progettuali. Come riportato nel Bando (Capitolo II, art. 4), i progetti relativi ai manufatti esistenti, che includono le informazioni sulle dotazioni impiantistiche ivi presenti, sono disponibili nella documentazione messa a disposizione da Arexpo al seguente link <https://www.arexpo.it/it/appalti-e-avvisi/appalti>

---

#### **Domanda n. 12 del 07/06/2019**

**"Sembra esserci contraddittorietà nella stesura degli articoli 9 e 10 dello schema di contratto allegato al bando di concorso, nella parte in cui viene disciplinato il riconoscimento economico riguardo le modifiche e varianti al Progetto.**

**Si legge nell' articolo 9 (punti 9.4 e 9.6) che qualora le variazioni e le modifiche al Progetto si rendano necessarie per fatto imputabile all'Affidatario, la eventuale attività progettuale non darà luogo a maggiori compensi. In difetto (e quindi quando l'attività progettuale integrativa non sia imputabile all' Affidatario) viene indicato che si applica il successivo articolo 10. In quest'ultimo tuttavia viene previsto, in modo contraddittorio, che l'attività progettuale di modifiche e variazioni non da diritto a maggiori compensi."**

Con riferimento al quesito proposto, si precisa che, nei casi previsti dall'art. 10.1 dello schema di contratto, ossia di modifiche, integrazioni o variazioni del Progetto, sia in corso di redazione sia quando lo stesso sarà già elaborato e presentato, che vengano richieste da Arexpo, le stesse verranno inquadrate ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e saranno retribuite ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, applicando la percentuale di sconto prevista dall'art. 3.1 dello schema di contratto.

Si conferma altresì che eventuali variazioni e/o modifiche al Progetto che si rendano necessarie per fatto imputabile all'Affidatario nell'ambito della verifica di tutti i livelli della progettazione, come indicato all'art. 9.4 dello schema di contratto, o che siano richieste dagli Enti preposti al controllo e alla vigilanza anche successivamente all'approvazione dei progetti da parte di Arexpo, come indicato all'art. 10.2 dello schema di contratto, dovranno ritenersi ricomprese nel corrispettivo.

Eventuali variazioni e/o modifiche al Progetto che si rendano necessarie per fatto non imputabile all'Affidatario nell'ambito della verifica di tutti i livelli della progettazione, saranno parimenti retribuite ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, applicando la percentuale di sconto prevista dall'art. 3.1 dello schema di contratto.

---

#### **Domanda n. 13 del 07/06/2019**

**In riferimento ai requisiti tecnico-organizzativi, di cui al Capitolo II art. 3 del Bando di concorso, si chiede di specificare se per le ID opere E.10 e E.17, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria Edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, non di identica destinazione funzionale, ma con grado di complessità pari o maggiore, siano da ritenersi idonee a comprovare i requisiti e qualificchino quindi per opere di complessità inferiore.**

Si rimanda alla risposta fornita al quesito n. 2 del 03/06/2019.

## Domanda n. 14 del 08/06/2019

Buongiorno,

L'articolo 3 comma 3 del bando di gara riporta che "Tra primo e secondo grado il concorrente, singolo o in forma associata, potrà modificare la propria composizione esclusivamente in senso additivo: il concorrente singolo potrà partecipare in raggruppamento con altri soggetti, fermo restando il suo ruolo di capogruppo"

Questa clausola, unita a quanto contenuto nel medesimo articolo in merito a "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA" in cui si scrive che i requisiti tecnico organizzativi devono essere posseduti in maniera maggioritaria dalla mandataria (capogruppo), impedisce di fatto di poter partecipare al primo grado del concorso senza il possesso dei principali requisiti di capacità economica e finanziaria, per poi integrare il raggruppamento di progetto solo in caso di ammissione al secondo grado, come previsto dal bando stesso.

Vista la giusta possibilità lasciata ai partecipanti di aumentare ed integrare il raggruppamento proposto nel primo grado, per raggiungere tutti i requisiti e le competenze tecniche richieste per il secondo grado, si chiede di poter valutare la possibilità di modificare il nominativo del capogruppo fra primo e secondo grado ed in particolare, là dove un professionista partecipi come componente singolo al primo grado, di poter formare un raggruppamento di professionisti nel secondo grado senza avere l'obbligo di essere necessariamente capogruppo.

Questo permetterebbe di avere una partecipazione molto più ampia al primo grado del concorso e quindi di poter scegliere fra una maggiore quantità di proposte quali siano i progetti ammessi al secondo grado, ai quali chiedere tutti i necessari requisiti economici e di competenza.

**Grazie e buona giornata**

Si precisa in primo luogo che il presente concorso di progettazione è stato organizzato nel contesto della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per l'affidamento di servizi di progettazione relativi alla realizzazione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 50/2016. Considerato, quindi, che si tratta di una procedura "unitaria", che comprende il concorso e il successivo appalto di servizi, è stato previsto nel bando che al vincitore sarà affidato lo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera e sono stati indicati gli importi dei livelli successivi della progettazione, nonché i relativi requisiti di qualificazione.

Arexpo, al fine di favorire la partecipazione al concorso, ha previsto che il possesso dei requisiti in parola possa essere riferito al momento successivo all'individuazione e comunicazione delle proposte ammesse al primo grado, restando invece il primo grado aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di moralità e idoneità professionale.

In ragione del valore economico dell'affidamento, della complessità delle prestazioni, nonché della conseguente necessità di una organizzazione progettuale di elevato livello imprenditoriale, nell'art. 3, comma 3, del bando, è stato previsto che i raggruppamenti possano modificare la propria compagine esclusivamente in senso additivo, fermo restando il capogruppo (mandataria) indicato nella documentazione amministrativa di primo grado. Inoltre, è stato previsto che il concorrente che abbia partecipato in forma singola possa costituire un raggruppamento temporaneo ai fini della partecipazione al secondo grado, fermo restando che il predetto concorrente dovrà essere il capogruppo (mandataria) del raggruppamento.

---

## Domanda n. 16 del 11/06/2019

Con riferimento al paragrafo 7.2.5 Altezza degli interpiani del Documento di indirizzo alla Progettazione, si chiede di specificare il significato di "doppi volumi" presente nella frase "Non saranno ammessi eventuali soppalchi o doppi volumi, salvo quanto espressamente indicato nei requisiti tecnici specifici del Capitolo 6 (Programma funzionale) e dovranno essere motivati piani sfalsati".

Per "doppio volume" si intende "doppia altezza".

---

## Domanda n. 17 del 11/06/2019

Si notifica l'incongruenza tra le informazioni date nel capitolo 6 Programma Funzionale e requisiti tecnici specifici, al paragrafo A.2.1 Imaging Facility e quanto riportato al capitolo 7. Vincoli e Regole, al paragrafo 7.2.5 Altezza degli interpiani e si chiede di confermare o confutare la proposta di modifica.

Nel paragrafo 6-A.2.1 viene specificato che "i locali dovranno avere un'altezza netta interna pari a 6m", mentre nel paragrafo 7.2.5 che "L'altezza dell'interpiano è libera compresa tra una minima di 4 metri e una massima di metri 6, calcolata tra solaio e solaio". Se si assume come valida l'altezza netta interna pari a 6m per l'Imaging Facility, ne consegue che l'interpiano calcolato da solaio a solaio per questa funzione dovrebbe poter arrivare a misurare 6,5-7m e non 6m come riportato nei Vincoli e Regole.

**Si chiede pertanto una rettifica del capitolo 7. Vincoli e Regole con innalzamento dell'interpiano massimo a 7m.**

Le indicazioni di cui al capitolo 7 (Vincoli e regole) del Documento di Indirizzo alla Progettazione sono di carattere generale, e vengono derogate dalle indicazioni di carattere speciale contenute nel Capitolo 6 (Programma funzionale e requisiti tecnici specifici). Ne consegue che l'interpiano relativo all'Imaging Facility dovrà prevedere un'altezza maggiore dei 6 m indicati nel paragrafo 7.2.5.

---

#### **Domanda n. 18 del 11/06/2019**

**Esistono delle prescrizioni circa la distribuzione al piano di Laboratori e Uffici?**

**Viene privilegiata una distribuzione per livelli, dove i laboratori occupano un intero livello separato da quello dedicato agli uffici o è preferibile una commistione al piano tra laboratori e uffici?**

**Nel caso in cui non ci sia commistione tra le due funzioni, le meeting rooms, interaction areas, break areas and relax sono da prevedersi a tutti i piani della sola funzione uffici (A.4) o anche a tutti i piani dedicati ai laboratori (funzioni A.1 – A.2).**

Per quanto concerne la distribuzione al piano delle funzioni, si rimanda al Capitolo 5.4 del Documento di Indirizzo alla Progettazione, nonché alle indicazioni specifiche di localizzazione riportate nel Capitolo 6 (Programma Funzionale e requisiti tecnici specifici).

Nello specifico, si riporta quanto indicato a pag. 29 del D.I.P: “La proposta dovrà inoltre prevedere, per ogni livello, un mix delle funzioni core e delle funzioni accessorie (Laboratori primari, Laboratori di supporto, Uffici per la parte scientifica e la parte tecnico - amministrativa, meeting rooms, aree break, depositi necessari alla ricerca)”.

---

#### **Domanda n. 19 del 11/06/2019**

**E' possibile modificare il tracciato della viabilità carrabile proposto nella tavola 903? Quale sarà la funzione di questa strada? E' necessario prevedere marciapiedi o l'area pedonale può trovarsi in continuità con il percorso carrabile?**

Il tracciato della viabilità carrabile riportato nella tavola 9.03 è stato rappresentato in coerenza con le attuali previsioni di accesso veicolare contenute nel Masterplan di MIND. Fatta salva la necessità di garantire l'accesso al Campus HT come rappresentato nella planimetria, lo sviluppo del progetto di mobilità all'interno degli Ambiti 1e 2 è demandato alle proposte progettuali, fatto salvo il rispetto dell'importo stimato complessivo per la realizzazione delle opere.

Per quanto concerne le modalità di segregazione dei flussi pedonali e veicolari, si rimanda alle indicazioni contenute nel Capitolo 5.3.

---

#### **Domanda n. 20 del 11/06/2019**

**La tensostruttura del Decumano rimarrà fissa? I tendaggi permarranno o rimarrà solo il telaio?**

I tendaggi ad oggi risultano rimossi, come si può evincere dalla documentazione fotografica allegata al Documento di Indirizzo alla Progettazione. Le strutture in interrato e fuori terra che sorreggevano le cosiddette “tende” sono da considerarsi come permanenti per la presente procedura di Concorso e saranno oggetto di progettazione per nuovi utilizzi nell'ambito del Masterplan di MIND.

---

#### **Domanda n. 21 del 11/06/2019**

**Per partecipare al primo grado come società (srl) occorre inserire un "giovane professionista" tra i progettisti dell'elenco partecipanti ?**

Premesso che, ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016 i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 46 comma 1, alle lettere da a) a d) del D.Lgs. n. 50/2016 (professionisti singoli e associati; società di professionisti; società di ingegneria; etc.) devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, si richiede di meglio specificare il quesito.

---

#### **Domanda n. 22 del 11/06/2019**

**Buongiorno, per il rispetto dei requisiti di partecipazione di cui al Paragrafo 3 (Capitolo II) del Bando di concorso, la mandataria potrà far ricorso all'avvalimento secondo quanto indicato all'art.89 del d.lgs. n. 50 del 2016? Se sì, con quali vincoli?**

L'istituto dell'avvalimento può essere utilizzato nel rispetto delle modalità, delle forme e delle condizioni previste dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

A tali fini, il concorrente che intenda ricorrere all'avvalimento dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni previste dall'art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e i requisiti di idoneità professionale di cui al D.M. n. 263/2016.

---

#### **Domanda n. 23 del 11/06/2019**

1. Dando per scontato che l'importo massimo previsto per i lavori (€ 92.213.188) si riferisca alle sole opere e non comprenda attrezzature scientifiche, si chiede quali arredi e forniture, interne ed esterne, siano ricomprese nella stima di € 3.690.000 per la categoria E17.

In particolare si chiede se siano ricomprese in questa od altre voci:

- le dotazioni uffici di cui al punto A.1.1 del DIP (pag. 40)
- arredi per uffici, sale riunioni, reception....
- le dotazioni tecniche dei laboratori (banchi, cappe...)
- attrezzature per la mensa, cucine, lavanderie
- gabbie stabulari
- ev. stazioni di ricarica veicoli elettrici
- altro

2. In funzione del programma funzionale fornito (DIP Capitolo 6 pagg. 40 – 45) si chiede conferma che lo stesso possa essere rimodulato in funzione del numero di piani previsti per l'edificio, e quindi esemplificando che l'indicazione di 30 m2 per piano per un totale di 300 m2 (Voce A.2.4 Camere fredde) possa essere modificata in base al numero di piani previsto per garantire la superficie totale richiesta.

3. Si chiede se l'altezza massima di 6 m indicata per l'interpiano di (DIP pag. 48) possa essere derogabile in modo puntuale (es. ingresso a doppia altezza) a beneficio della permeabilità del Common Ground.

4. Si chiede di chiarire se la progettazione relativa ad aree esterne, percorsi ed accessi veicolari sia limitata a quanto di pertinenza dell'edificio (Ambito 2) o comprenda l'intera area del Campus fino al perimetro dell'Ambito 1.

1. La categoria E.17, secondo il D.M. 17 giugno 2016, è riferita a "Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenti agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili".

L'importo relativo indicato nel Bando (Capitolo II, art. 3) è riferito alle opere di arredo urbano e di paesaggio afferenti agli Ambiti 1 e 2.

2. Con riferimento alle indicazioni riportate nel Capitolo 6 del Documento di Indirizzo alla Progettazione pg. 40 "Di seguito vengono indicate le superfici relative alle singole funzioni che dovranno essere ospitate all'interno del Nuovo Edificio, espresse come requisiti dimensionali netti minimi, escludendo quindi le murature esterne e interne e considerando le superfici effettivamente fruibili ed utilizzabili", si conferma che tutte le superfici riportate nel programma funzionale sono da intendersi come nette minime per ciascuna funzione e per piano se e come indicato.

3. Nel confermare la regola relativa all'altezza degli interpiani, indicata al paragrafo 7.2.5 del DIP, si chiarisce che, a beneficio delle finalità previste per il common ground, così come descritte nel capitolo 3.1.4 del DIP, si può fare riferimento all'allegato 7.3 pg. 13 (schede linee guida).

4. La progettazione relativa alle aree esterne, percorsi e accessi veicolari è afferente ad entrambi gli Ambiti di intervento.

---

#### **Domanda n. 24 del 12/06/2019**

**E' possibile avere del materiale digitale in formato cad e 3d dell'area oggetto del Concorso e degli edifici limitrofi ( in special modo file 3d degli edifici facenti parte del Campus HT)?**

Il materiale richiesto è parte integrante degli allegati tecnici al Documento di Indirizzo alla Progettazione (n. 10 "File editabili forniti").

---

#### **Domanda n. 25 del 12/06/2019**

**Firma digitale per concorrente Estero**

**E' possibile utilizzare il formato di firma Portable Document Format (PDF) di Adobe per firmare digitalmente i documenti?**

Sul sito di AGID agenzia per l'Italia digitale e' riportato "Dal 2006, è inoltre possibile usare il formato di firma Portable Document Format (PDF): il sito web di Adobe System illustra le specifiche del formato PDF necessarie per lo sviluppo di ulteriori prodotti di verifica e generazione della firma digitale."

<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>

Si conferma la possibilità di utilizzare il formato PDF, a condizione che la firma digitale sia valida, in corso e verificabile.

---

#### **Domanda n. 26 del 12/06/2019**

**Salve, noi abbiamo una compagnia negli Emirati Arabi Uniti (che definiremo compagnia madre) ed una compagnia con lo stesso nome in Olanda. Essendo l' Olanda membro della comunità Europea, ci confermate che attivando entrambe le**

**societa' (Emirati ed Olanda) la partecipazione e' consentita?**

**Grazie**

Si richiede di meglio specificare il quesito proposto.

In termini generali si ribadisce che la partecipazione alle gare pubbliche è consentita soltanto alle imprese che abbiano la sede legale in un Paese aderente all'Accordo sugli Appalti Pubblici o ad altri accordi internazionali che assicurino condizioni di reciprocità concorrenziale agli operatori economici dell'Unione Europea nel settore degli appalti nel Paese di stabilimento del partecipante.

---

**Domanda n. 27 del 12/06/2019**

**Tra la documentazione amministrativa da presentare per la partecipazione al concorso al paragrafo 11 punto 3 di pagina 10 del bando viene richiesto di caricare e compilare il documento "AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE" .**

**Si chiede pertanto se tale documento è generato automaticamente dal portale e/o quale sia l'eventuale contenuto e dove può essere reperibile.**

Per il documento "Autorizzazione dell'Ente" non è stato predisposto un modello; pertanto, la forma di tale documento potrà essere quella di norma utilizzata dall'Ente di riferimento. Circa il contenuto, si precisa che è necessario che l'Ente autorizzi espressamente il dipendente a partecipare al presente concorso.

---

**Domanda n. 28 del 12/06/2019**

**Nella progettazione dell'Ambito 1 e| possibile pensare ad una ricollocazione delle aree tecniche adiacenti al Palazzo Italia ed al Cardo Nord-Ovest?**

Non è possibile ricollocare le aree tecniche.

---